



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**  
**- Sezione Fallimentare -**

Composto dai Magistrati:

Dott. Roberta Brera

Presidente

Dott. Corrado Croci

Giudice rel.

Dott. Elisabetta Bianco

Giudice

ha pronunciato il seguente:

**DECRETO EX ART. 99 L. FALL.**

nel giudizio di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 2540 / 2020 R.G.;

promossa da:

**M** [REDACTED], **E** [REDACTED]  
[REDACTED], [REDACTED] **V** [REDACTED]  
L736A), in proprio e nella loro qualità di soci dell'Associazione Professionale [REDACTED]  
**V** [REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED]  
[REDACTED] ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo in VIA [REDACTED]  
[REDACTED] MILANO;

- *parte opponente*

contro

**FALLIMENTO IMPIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (c.f. 02168620066), rappresentato e difeso dall'Avv. DIMUNDO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA LANZONE 31 20123 MILANO ;

- *parte convenuta*

Oggetto: Opposizione allo stato passivo (art. 98 l. fall.).

## MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1.1 - Gli avv.ti [redacted] M. [redacted] P. [redacted] e [redacted] V. [redacted], agendo sia in proprio sia nella loro qualità di soci dell'Associazione Professionale P. [redacted], hanno presentato domanda di ammissione al passivo del fall. IMPIA s.r.l. in liquidazione per crediti professionali maturati nel periodo 1.01 – 30.09.2017, chiedendo il riconoscimento del privilegio generale ex art. 2751 bis, n. 2, c.c.

1.2 – Il G.D. ha ammesso il complessivo credito al passivo, negando tuttavia il privilegio richiesto sulla base dell'assenza del carattere personale della prestazione, riferibile, in realtà, all'Associazione professionale e non ai singoli legali (*“Ammette al chirografo per Euro 44.977,50 a titolo di onorari .... Esclude l'invocato privilegio professionale non spettante in quanto non analogicamente estensibile agli studi, associazioni e società di professionisti, difettando la prova che le stesse siano state svolte personalmente da un singolo professionista in via esclusiva o prevalente”*).

1.3 – Avverso tale decisione, i tre professionisti, agendo anche in questo caso in proprio e come soci dell'Associazione professionale P. [redacted] hanno proposto opposizione, per il riconoscimento della natura personale della prestazione e del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c.

2. – I tre professionisti affermano, in ricorso, che nel periodo in cui sono sorti i crediti per cui è causa *“il compenso veniva determinato come da lettera del 7 aprile 2015 e successivo scambio di e-mail del 10 aprile 2015 (doc. 1 e doc. 2) (congiuntamente l'“Accordo”*). *Gli onorari complessivi per l'assistenza da parte dei professionisti dello Studio al Gruppo venivano così quantificati in Euro 800.000,00, più accessori di legge, da ripartire tra le varie società del Gruppo Mossi & Ghisolfi in proporzione al lavoro svolto per ciascuna di esse e da fatturare su base trimestrale”*; aggiungono che *“Negli anni 2015, 2016 e 2017, lo Studio [ossia l'Associazione professionale P. [redacted], conformemente all'Accordo, ha proceduto ad emettere, con cadenza trimestrale, alla Società (così come ad altre società del Gruppo Mossi & Ghisolfi ....) preavvisi di parcella*

*per la rispettiva quota degli onorari forfettari (più accessori di legge) come sopra riportati, e la Società, dal canto suo, ha sempre provveduto a pagare i preavvisi di parcella fino a quello relativo al IV trimestre 2016 compreso. I preavvisi di parcella emessi per l'attività prestata dai soci dello Studio nel I, II e III trimestre 2017 sono invece rimasti insoluti”.*

2.1 - Il contenuto dell'“Accordo” è definito dalla proposta contrattuale portata dalla lettera 7.04.2015, firmata dalla holding del gruppo MOSSI & GHISOLFI M&G FINANZIARIA s.p.a. e diretta allo “Studio professionale P [REDACTED]” (doc. 1 fasc. opponenti); nel testo si richiamano genericamente e collettivamente le prestazioni rese dallo Studio (recte: dall'Associazione professionale) e si prevede che il compenso forfettizzato venga fatturato allo Studio stesso (recte: all'Associazione), come entità collettiva autonoma distinta dai singoli associati come persone fisiche.

Si tratta, dunque, di un contratto quadro che definisce il rapporto professionale tra le società del gruppo e l'Associazione professionale P [REDACTED] mentre alla titolarità del rapporto rimangono estranei i singoli associati, di cui l'Associazione, come parte effettiva del rapporto, si avvale ex art. 2232 c.c. per l'esecuzione delle prestazioni di assistenza legale e tecnica. In particolare, il fatto che si parli di “onorari concordati con il Vs. Studio quale corrispettivo totale per l'assistenza ordinaria da Voi prestata per tutte le società del gruppo MG”, fa evidentemente ritenere che i contraenti intendessero individuare proprio e soltanto nell'Associazione il soggetto giuridico titolare del rapporto, e che non si siano, invece, limitati a definire solo un problema di fatturazione.

Tale ricostruzione del significato dell'“Accordo” appare coerente con la previsione dello Statuto dell'Associazione, al doc. 23 fasc. opponenti, il quale, agli artt. 9.1 e 9.2 vieta ai singoli associati di svolgere in proprio attività rientranti nell'oggetto sociale e consente gli incarichi professionali ad personam (ossia al singolo, anziché all'Associazione) solo se autorizzati dall'assemblea dei soci, salvo si tratti del socio fondatore.

2.2 - Anche i preavvisi di parcella prodotti ai docc. 10, 14 e 17 fasc. opponenti, si riferiscono genericamente all'attività svolta nel trimestre da uno o più associati (vds. in particolare, l'elenco delle attività che hanno visto coinvolti tutti tre i legali nei periodi di riferimento, alle pagg. 4-8 del ricorso in opposizione), e non indicano il singolo professionista socio dell'Associazione che avrebbe svolto in proprio parte o tutta l'attività fatturata nel trimestre; anzi, gli importi dovuti a ciascuno degli opponenti non vengono

neppure specificati in questa sede, dove ci si limita a rivendicare l'intera somma relativa al periodo gennaio – settembre 2017.

2.3 - A loro volta, i docc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 16 – che per gli opposenti documenterebbero il carattere personale degli incarichi professionali di volta in volta conferiti dalle società del gruppo, per la loro difesa nelle vertenze meglio specificate alle pagg. 4-8 del ricorso in opposizione – altro non sono che una serie di missive scambiate tra gli avv.ti P [REDACTED], talvolta corredate di documenti o di proposte per la composizione della controversia, che tuttavia nulla rivelano sulla riferibilità *soggettiva* della prestazione – se cioè essa sia stata resa dal professionista come socio dell'Associazione professionale, e dunque quale ausiliario ai sensi dell'art. 2232 c.c. dell'entità collettiva cui è giuridicamente riferibile il rapporto negoziale, ovvero come persona fisica titolare *uti singulus* del contratto d'opera.

Allo stesso modo, le prove orali capitolate dagli opposenti e respinte dal G.R., vertendo sui rapporti intrattenuti dagli odierni opposenti come legali associati dello Studio con il cliente IMPIA (ex IBP) nell'ambito di specifiche vertenze coinvolgenti detta società, non appaiono decisivi per ritenere se quelle stesse attività defensionali siano state svolte in esecuzione di un mandato *individuale* al singolo avvocato, ovvero quali ausiliari dell'Associazione professionale P [REDACTED], in attuazione del più generale incarico di assistenza affidato a quest'ultima dalla capogruppo M&G FINANZIARIA.

3. – Ora, la prova delle condizioni per l'attribuzione di un privilegio deve evidentemente essere fornita dal creditore che chiede accertarsi la natura privilegiata del suo credito, conforme il principio generale dell'art. 2697, 1° co., c.c.

3.1 – Nell'indirizzo più tradizionale della giurisprudenza di legittimità, il privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 2, c.c. viene negato per il lavoro professionale esercitato in forma associata, nell'assunto che in tali casi il credito per il compenso, riferibile alla società tra professionisti o all'associazione come parte del rapporto contrattuale, conterebbe necessariamente una seppur minima remunerazione del capitale.

Su queste basi, per ottenere il riconoscimento del privilegio in parola occorre accertare se il contratto si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, ovvero tra questi e il soggetto collettivo nel quale il professionista risulti organicamente inserito quale prestatore d'opera qualificato: solo nel primo caso, infatti, il credito è assistito dalla causa di prelazione

dell'art. 2751 bis, n. 2, c.c., corrispondendo alla remunerazione di una prestazione lavorativa personale, ancorchè comprendente anche le spese organizzative necessarie per il suo autonomo svolgimento (ex multis, Cass., 22.10.2009, n. 22.439).

Se si aderisce a tale orientamento, sono sufficienti i rilievi di cui ai §§ 2 ss. per escludere il privilegio in esame, apparendo evidente dai dati documentali che il contratto d'opera è intercorso tra l'Associazione professionale P [REDACTED] e le società del gruppo MOSSI & GHISOLFI, unitariamente rappresentate dalla capogruppo.

Proprio su queste basi, il G.R. ha respinto le richieste di prova orale capitolate dalle difese oppponenti, e tale decisione deve essere qui confermata.

3.2 – Gli oppponenti sostengono in contrario che la stipulazione del contratto d'opera da parte della Associazione non sarebbe di per sé decisiva per disconoscere il privilegio dell'art. 2751 bis, n. 2, c.c., e richiamano al riguardo la Cass., 2.11.2017, n. 26067.

In effetti, secondo tale pronuncia – che sembra discostarsi dall'indirizzo più tradizionale – per ammettere od escludere la collocazione privilegiata del credito, si deve piuttosto accertare se esso costituisca il corrispettivo di un'attività svolta personalmente da uno o più dei professionisti associati, in via esclusiva o prevalente: giacchè in tali condizioni, il credito nascente da un contratto d'opera formalmente concluso dall'associazione, remunererebbe pur sempre l'attività personale del professionista associato, godendo per questo della condizione per l'attribuzione del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c.

A ben vedere, anche l'adesione a tale opinione non sembra mutare le conclusioni di non riconoscere, nella fattispecie, il privilegio in parola.

Ribadito ancora una volta che l'onere della prova delle condizioni del privilegio grava sul creditore che rivendica la causa legittima di prelazione (così, del resto, anche la Cass. cit.), da un lato, i documenti offerti in comunicazione dagli oppponenti non permettono di ritenere in modo certo che le prestazioni corrispondano ad un'attività prevalentemente od esclusivamente personale dei singoli soci dello Studio (v. sopra, §§ 2.2 e 2.3); e dall'altro, le prove orali articolate nel ricorso in opposizione non risultano comunque decisive a tale scopo. Non è infatti sufficiente, per rivelare la personalità della prestazione, dimostrare che il cliente ha avuto un unico interlocutore o referente per la pratica o che lo Studio ha affidato la trattazione di un affare ad uno dei professionisti associati, ma occorre dimostrare che per tutto lo svolgimento dell'incarico il singolo socio non si è avvalso, o si è avvalso in misura minima, delle strutture, dei collaboratori o degli altri soci della

associazione – e dunque, che il compenso non vada per questa via a remunerare *anche* il capitale impiegato per l'organizzazione dell'attività svolta in forma associata.

In tale contesto, la reiezione delle richieste di prova testimoniale, decisa dal G.R. col dire che esse non consentono di ritenere parte del rapporto d'opera gli odierni opposenti uti singuli e non l'Associazione, può in questa sede decisoria essere confermata sul diverso ed alternativo rilievo che dette prove non risultano concludenti neppure per affermare la personalità della prestazione, a prescindere dalla riferibilità soggettiva del rapporto contrattuale.

4. – L'opposizione deve, in conclusione, essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza, come per legge.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo proposta da [REDACTED] in proprio e nella loro qualità di soci della Associazione Professionale [REDACTED] contro il FALLIMENTO IMPIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con ricorso ex art. 99 l. fall. depositato il 23.09.2020:

- a) respinge l'opposizione;
- b) condanna gli opposenti alla rifusione delle spese processuali, spese che liquida, in relazione al valore del credito controverso ed esclusa la fase istruttoria, in complessivi € 5.500, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge.

Così deciso in Alessandria, nella camera di consiglio del 23/02/2021.

Il Presidente  
Dott. Roberta Brera

Il Giudice Estensore  
Dott. Corrado Croci